

**D.LGS. 150/2022 – LIBRO II CODICE DI PROCEDURA PENALE: NORME
RILEVANTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE A DISTANZA,
NOTIFICHE E ED ELEZIONE DI DOMICILIO**

Libro II – Titolo II bis
Partecipazione a distanza

Art. 133 bis c.p.p.

(Disposizione generale)

Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133-ter.

Art. 133 ter c.p.p.

(Modalità e garanzie della partecipazione a distanza)

- A disporre la partecipazione a distanza è l'autorità giudiziaria che provvede con decreto motivato.

- Qualora non sia emesso in udienza il provvedimento è notificato alle parti almeno tre giorni prima della data stabilita per il compimento dell'atto a distanza, o per la celebrazione dell'udienza.

- La partecipazione a distanza è assicurata mediante la predisposizione di un collegamento audiovisivo tra l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto, o che partecipano a distanza alla celebrazione dell'udienza.

- A pena di nullità, il collegamento deve essere effettuato con modalità tali da:
 - a) salvaguardare il contraddittorio;
 - b) salvaguardare l'effettiva partecipazione delle parti;
 - c) assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone che partecipano all'incombente.

- E' prevista la registrazione audiovisiva.

- Come regola generale (comma 4) il partecipante a distanza si collega da un altro ufficio giudiziario, o da un ufficio di polizia giudiziaria.

- Le persone detenute si collegano a distanza dal luogo di detenzione (comma 5).

- L'autorità giudiziaria può autorizzare anche un diverso luogo di collegamento rispetto a quello indicato al comma 4 (comma 6).

- I difensori si collegano dai rispettivi uffici, o da altro luogo, purché idoneo. In ogni caso al difensore è assicurato il diritto di essere presente nel luogo in cui è presente il proprio assistito.

- Qualora il collegamento sia disposto (a) in un ufficio giudiziario o in un ufficio di polizia giudiziaria, o (b) presso il luogo di detenzione della persona, deve essere sempre presente un ausiliario del Giudice, o del P.M., ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria. Tale presenza, salvo che l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, deve essere assicurata anche nei diversi luoghi di cui al comma 6.

Norme in materia di notifiche ed elezione di domicilio

Art. 148 c.p.p.

(Organi e forme delle notificazioni)

- Salvo diversa disposizione di legge, la regola generale è quella della notifica con modalità telematiche, tali da assicurare:
 - a) l'identità del mittente;
 - b) l'identità del destinatario;
 - c) l'integrità del documento trasmesso;
 - d) la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.

- Una prima possibilità di deroga alla regola generale è la seguente: la lettura dei provvedimenti alle persone presenti **o rappresentate dal difensore** e gli avvisi dati dal Giudice e dal P.M. sostituiscono la necessità di notificazione telematica (comma 2).

- Seconda deroga alla regola generale: possibilità di notifica c.d. "a mani", ovvero mediante consegna di copia dell'atto in formato analogico all'interessato, da parte della cancelleria o della segreteria (comma 3).

- La forma della notifica con modalità telematica, nonché le modalità previste ai commi 2 e 3 dell'art. 148 c.p.p., possono essere ulteriormente derogate solo ed esclusivamente nei seguenti casi (che possono sussistere tra loro alternativamente):
 - a) per espressa previsione di legge;
 - b) per assenza, o inidoneità di un domicilio digitale del destinatario;
 - c) per la sussistenza di impedimento tecnici.

- Nei casi di cui sopra le notifiche sono eseguite secondo quanto statuito dai successivi commi dell'art. 148 c.p.p., ovvero secondo quanto stabilito da diverse disposizioni di legge. Con riferimento a quanto specificamente disciplinato dai successivi commi dell'art. 148 c.p.p., gli stessi statuiscono che:
 - a) le notifiche vengono eseguite dall'ufficiale giudiziario, o da chi ne esercita le funzioni (comma 5);

- b) le notifiche sono eseguite dalla polizia giudiziaria solo qualora lo stabilisca una norma specifica, ovvero quando si tratti di notifiche richieste dal P.M. di atti, o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è tenuta, o è stata delegata a compiere (comma 6);
- c) la polizia penitenziaria provveda alle notifiche nei procedimenti con detenuti ed in quelli pendente avanti al Tribunale del Riesame. In questo caso la notifica ad opera della polizia penitenziaria deve essere disposta dall'autorità giudiziaria che vi provvede in caso di urgenza (comma 7);
- d) l'atto è notificato per intero e, di regola, mediante consegna al destinatario, salvo che non sia diversamente statuito da diversa disposizione di legge.

Art. 152 c.p.p.

(Notificazioni richieste dalle parti private)

Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero dall'invio di copia dell'atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 153 bis c.p.p.

(Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante)

- Il querelante dichiara, o elegge domicilio all'interno della querela.

- Può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero altro indirizzo di recapito elettronico certificato.

- Il querelante mantiene comunque la possibilità di effettuare la dichiarazione o elezione di domicilio successivamente alla proposizione di querela (comma 2).

- Il querelante ha l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti del domicilio dichiarato, o eletto.

- Qualora il querelante non abbia nominato un difensore le notifiche devono essere effettuate presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'art. 148 comma 4 c.p.p., presso il domicilio dichiarato o eletto.

- In caso di mancanza o insufficienza della dichiarazione o elezione di domicilio, le notifiche al querelante sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del P.M., o nella cancelleria del Giudice che procede.

Art. 156 c.p.p.

(Notificazioni all'imputato detenuto)

- 1. Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.**
2. In caso di rifiuto della ricezione se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.
- 3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, anche successive alla prima, sono eseguite a norma dell'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.**
4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.
5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'art. 159.

Art. 157 c.p.p.

(Prima notificazione all'imputato non detenuto)

- La prima notifica all'imputato non detenuto deve essere effettuata mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona quando:
 - a) ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 148 comma 4 c.p.p.;
 - b) l'imputato non abbia ancora ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161 comma 01 c.p.p.

- Se non è possibile consegnare personalmente la copia dell'atto, la notifica viene effettuata:
 - a) nella casa di abitazione a una persona che convive (anche temporaneamente) con il destinatario, o ad una persona addetta alla casa o al servizio del destinatario medesimo o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci;
 - b) nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente la propria attività lavorativa. In questo caso, qualora non sia possibile consegnare personalmente la copia, la consegna può essere effettuata al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, a persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

- Rimangono inalterati i commi dal 2 al 5 dell'art. 157 c.p.p.:
 - a) Qualora non siano conosciuti i luoghi di cui sopra, la notifica è effettuata nel luogo in cui risulta che l'imputato abbia temporanea dimora o recapito (comma 2);
 - b) Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notifica a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e gli effetti della notifica decorrono dal momento della sua ricezione (comma 3);
 - c) La copia dell'atto da notificare non può essere consegnata a minore degli anni quattordici, o a persona che appaia manifestamente incapace di intendere e di volere (comma 4);
 - d) La notifica deve essere rinnovata se, effettuata mediante consegna alla persona offesa, risulta o appare probabile che l'imputato non ne sia venuto a conoscenza (comma 5).

- Sostanziali novità non riporta neppure il comma sesto della disposizione in esame ed inalterato è anche il successivo comma settimo. E' bene ricordare però

che, nel caso in cui le persone diverse dall'imputato manchino, non siano idonee, o si rifiutino di ricevere la copia, devono essere disposte nuove ricerche dell'imputato nei luoghi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 157 c.p.p.

- Qualora anche le nuove ricerche non consentano il perfezionarsi della notifica:
 - a) l'atto è depositato presso la casa comunale del luogo in cui l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza, di quello in cui svolge abitualmente la propria attività lavorativa;
 - b) avviso del deposito è affisso alla porta dell'abitazione, o, in mancanza, a quella del luogo ove l'imputato svolge abitualmente la propria attività lavorativa;
 - c) l'ufficiale giudiziario provvede ad inviare l'atto nel luogo di residenza o di dimora dell'imputato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

- Unitamente alla notifica del primo atti – anche qualora la notifica sia effettuata telematicamente ai sensi dell'art. 148 comma 1 c.p.p. – l'autorità giudiziaria, qualora non siano già stati rivolti gli avvisi *ex art. 161 comma 01 c.p.p.*, avvisa l'imputato di quanto segue:
 - a) le successive notificazioni – diverse dalla notificazione dell'avviso dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p., nonché del decreto penale di condanna – saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o d'ufficio;
 - b) il destinatario dell'atto ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità e di informarlo di ogni loro successivo mutamento, così da consentirgli di effettuare le comunicazioni necessarie.

- L'omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell'atto notificato all'assistito, ove imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.

Art. 157 bis c.p.p.

(Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima)

- La regola generale diviene quella secondo la quale, fatta eccezione per gli atti introduttivi del giudizio, le notifiche successive alla prima vengono effettuate mediante consegna al difensore di fiducia, o d'ufficio.

- Fanno eccezione, come anticipato, gli atti introduttivi del giudizio. In particolare il comma primo dell'art. 157 *bis* c.p.p., individua i seguenti:
 - a) avviso di fissazione dell'udienza preliminare;
 - b) citazione ai sensi dell'art. 450 comma 2 c.p.p. (giudizio direttissimo);
 - c) citazione ai sensi dell'art. 456 c.p.p. (decreto di giudizio immediato);
 - d) citazione ai sensi dell'art. 552 c.p.p. (decreto di citazione diretta a giudizio);
 - e) citazione ai sensi dell'art. 601 c.p.p. (citazione in grado di appello);
 - f) decreto penale di condanna.

- La regola generale incontra un'ulteriore deroga. Anche per le notifiche successive alla prima si osservano le modalità di cui all'art. 157 c.p.p., fin tanto che non si realizzino le condizioni ivi previste, qualora ricorrano i seguenti requisiti:
 - a) l'imputato risulti assistito da un difensore d'ufficio;
 - b) la notifica del primo atto sia avvenuta mediante consegna a persona diversa dall'imputato;
 - c) l'imputato non abbia ricevuto gli avvisi di cui all'art. 161 comma 01 c.p.p.

Art. 157 ter c.p.p.

(Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto)

- Devono essere effettuate al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.p. le seguenti notifiche di atti introduttivi del giudizio:
 - a) avviso di fissazione dell'udienza preliminare;
 - b) citazione ai sensi dell'art. 450 comma 2 c.p.p. (giudizio direttissimo);
 - c) citazione ai sensi dell'art. 456 c.p.p. (decreto di giudizio immediato);
 - d) citazione ai sensi dell'art. 552 c.p.p. (decreto di citazione diretta a giudizio);
 - e) citazione ai sensi dell'art. 601 c.p.p. (citazione in grado di appello);
 - f) decreto penale di condanna.

- In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto si procede ai sensi dell'art. 157 c.p.p., con esclusione delle modalità di cui all'art. 148 comma 1 c.p.p.

- Le notifiche di cui sopra possono essere affidate dall'autorità giudiziaria alla polizia giudiziaria, quando ricorra una delle seguenti ipotesi:
 - a) qualora sia necessario per evitare il sopraggiungere della prescrizione del reato, o il decorso del termine di improcedibilità;
 - b) qualora sia in esecuzione una misura cautelare;
 - c) qualora ricorrano specifiche ed ulteriori esigenze che rendano il ricorso alla p.g. indispensabile ed improcrastinabile.

- In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione deve essere eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato ai sensi dell'art. 581 commi 1 *ter* e 1 *quater* c.p.p.

Art. 159 c.p.p.

(Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità)

1. **Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, se non è possibile eseguire la notificazione** nei modi previsti dall'articolo 157 l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che **le notificazioni siano eseguite** mediante consegna di copia al difensore.
2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore.

Art. 160 c.p.p.

(Efficacia del decreto di irreperibilità)

1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la **notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.**
2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.
3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.
4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159.

Art. 171 c.p.p.

(Nullità delle notificazioni)

- Di rilievo la circostanza per cui viene introdotta una nuova ipotesi di nullità delle notifiche alla lettera b *bis*) della disposizione in parola, la quale prevede che la notifica sia nulla se, in caso di notificazioni eseguita con modalità telematica, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 148 c.p.p.

Art. 172 c.p.p.

(Regole generali)

(Omissis)

6-bis. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile.

6-ter. Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso è effettuato fuori dell'orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio.

Art. 581 c.p.p.

(Forma dell'impugnazione)

(Omissis)

1-ter. Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Art. 56 bis dip. att. c.p.p.

(Notificazione con modalità telematica eseguita dal difensore)

1. La notificazione con modalità telematiche è eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un domicilio digitale del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ed allegato al messaggio inviato con le modalità di cui al comma 1. La relazione deve contenere:

- a) il nome e il cognome dell'avvocato notificante;
- b) il nome e il cognome della parte che lo ha nominato o nel cui interesse è stato nominato;
- c) il nome e cognome del destinatario;
- d) il domicilio digitale a cui l'atto viene notificato;
- e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto domicilio digitale è stato estratto;
- f) l'ufficio giudiziario, l'eventuale sezione e il numero del procedimento.

3. Quando l'atto da notificarsi è redatto in forma di documento analogico, l'avvocato provvede ad estrarne copia informatica, sulla quale appone attestazione di conformità nel rispetto delle modalità previste per i procedimenti civili.

4. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore documenta l'avvenuta notificazione dell'atto con modalità telematiche depositando in cancelleria il duplicato informatico o la copia informatica dell'atto inviato, unitamente all'attestazione di conformità all'originale, la relazione redatta con le modalità di cui al comma 2, nonché le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema.

Art. 161 c.p.p.

(Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni)

- Viene introdotto un nuovo comma 01 con il quale vengono disciplinati specifici obblighi di informazione da parte della polizia giudiziaria da adempiersi nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini.

- Innanzitutto la polizia giudiziaria, se è nelle condizioni di poterlo fare, deve dare comunicazione di quanto segue:
 - a) norme di legge che si assumono violate;
 - b) data e luogo dei fatti oggetto di contestazione;
 - c) autorità procedente.

- La polizia giudiziaria avverte altresì la persona sottoposta alle indagini che le successive notificazioni verranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia, o d'ufficio, fatta eccezione per i seguenti atti:
 - a) avviso di fissazione dell'udienza preliminare;
 - b) citazione ai sensi dell'art. 450 comma 2 c.p.p. (giudizio direttissimo);
 - c) citazione ai sensi dell'art. 456 c.p.p. (decreto di giudizio immediato);
 - d) citazione ai sensi dell'art. 552 c.p.p. (decreto di citazione diretta a giudizio);
 - e) citazione ai sensi dell'art. 601 c.p.p. (citazione in grado di appello);
 - f) decreto penale di condanna.

- La persona sottoposta ad indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico e telematico, che sia nella sua disponibilità, nonché di comunicare al difensore ogni mutamento dei recapiti stessi, in modo da consentirgli di effettuare le comunicazioni necessarie.

- Posto quanto sopra, al successivo comma 1, viene altresì statuito che il giudice, il P.M o la polizia giudiziaria – in occasione del primo atto compiuto con la presenza della persona sottoposta alle indagini o con quella dell'imputato non detenuto – devono formulare invito a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157 comma 1 c.p.p., o un recapito telematico, ovvero a eleggere domicilio per le notifiche che gli spettano personalmente. Contestualmente deve essere formulato avviso con il quale la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti di comunicare ogni variazione del domicilio dichiarato o eletto e che, in mancanza di detta comunicazione o in caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché qualora il domicilio indicato sia inidoneo, anche le notifiche degli atti che spettano personalmente verranno eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o d'ufficio.

- L'imputato detenuto o internato, all'atto della liberazione, è tenuto ad effettuare la dichiarazione o elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto.

- Quando la dichiarazione o elezione di domicilio manchi, o sia insufficiente o inidonea, le notifiche sono eseguite mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato non abbia potuto comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, per caso fortuito o forza maggiore. In quest'ultimo caso trovano applicazione le norme di cui agli artt. 157 e 159 c.p.p.

- Quando venga effettuata elezione di domicilio presso il difensore, la stessa è immediatamente comunicata a quest'ultimo.

